

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2018, n. 17-7911

Modifica dell'Allegato 1 alla DGR 30 luglio 2018, n. 25-7286 recante "Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi".

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

- il Piano di Gestione dei rischi di alluvione (PGRA), predisposto in attuazione del D.lgs 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta "Direttiva Alluvioni"), è stato approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017), previa adozione da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016;
- al fine di coordinare il PAI e il PGRA, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (AdBDP) ha approvato la Variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V (ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. a del D.lgs n. 49 del 2010), con deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 e approvata con DPCM del 22 febbraio 2018 (pubblicata su GU n. 120 del 25 maggio 2018), contenente "*Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il PGRA*"; all'art. 58, comma 1, prevede che "*Le Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo V, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 27, comma 2 delle presenti Norme. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti ad adottare, ai fini dell'attuazione del PGRA in modo coordinato con il presente Piano, gli adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici e di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.L. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2012, n. 100 contenente 'Disposizioni urgenti per il riordino della protezione Civile') e nel rispetto della normativa regionale vigente*";
- la Giunta regionale, al fine di attuare il su richiamato art. 58 delle norme di attuazione del PAI, ha approvato la deliberazione n. 25-7286 in data 30 luglio 2018 recante "*Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi*".

Dato atto che:

- è emersa un'incoerenza tecnico-normativa contenuta nell'Allegato 1 alla suddetta deliberazione, ai punti 1.1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6.2, derivante, in particolare, dal fatto che il reticolo principale non interessato dalle fasce fluviali è stato trattato alla stregua del reticolo secondario, anziché del reticolo principale già interessato dalle fasce fluviali;
- la conseguente ricaduta normativa maggiormente cautelativa e vincolante non risulta, pertanto, giustificata.

Ritenuto, pertanto, di dover modificare l'Allegato 1 alla DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018 rettificando i punti 1.1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6.2. ed inserendo *ex novo* il punto 2.1.6, recante "*Disposizioni relative al reticolo principale non fasciato (RP)*", al fine di risolvere l'incoerenza tecnico-normativa rilevata e per applicare un livello cautelativo più adeguato.

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI);
- il Piano di Gestione dei rischi di alluvione (PGRA) approvato con DPCM 27 ottobre 2016;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”;
- la D.G.R. n. 64-7417 del 7/4/2014;
- la D.G.R. n. 12-4031 del 10/10/2016;
- la Circolare PGR 7/LAP/1996 e Nota tecnica esplicativa del 1999,
- la D.G.R. n. 25-7286 del 30/7/2018.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta unanime

delibera

- di approvare, in sostituzione dell'Allegato 1 alla DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, l'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di modificare i punti 1.1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6.2. ed inserire *ex novo* il punto 2.1.6, recante "*Disposizioni relative al reticolo principale non fasciato (RP)*", al fine di risolvere l'incoerenza tecnico-normativa rilevata e applicare un livello cautelativo più adeguato;
- di dare mandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica di predisporre uno strumento operativo a favore dei soggetti interessati che consenta una lettura facilitata e coordinata anche degli allegati 2 e 3 di cui alla DGR n. 25-7286 del 30 luglio 2018, ricorrendo in particolare al sito istituzionale dell'Ente;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PGRA AI SENSI DELL'ART. 58 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI - TITOLO V

SOMMARIO

1. PREMESSA

- 1.1. PGRA
- 1.2. TITOLO V NTA PAI

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PAI TITOLO V NEL SETTORE URBANISTICO

2.1 DISPOSIZIONI RELATIVE AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE GIÀ INTERESSATO DALLE FASCE FLUVIALI DEL PAI E AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE NON FASCIATO (RP)

- 2.1.1 Le fasce fluviali
- 2.1.2 Le aree a pericolosità di inondazione del PGRA
- 2.1.3 Le corrispondenze e le differenze
- 2.1.4 Modalità per la risoluzione delle incongruenze e relative disposizioni normative
 - 2.1.4.1 Varianti al PAI
 - 2.1.4.2 Varianti al PRG
 - 2.1.4.3 Limiti B di progetto "non strutturali"
- 2.1.5 Disposizioni transitorie
 - 2.1.5.1 Disposizioni in situazione di corrispondenza tra fasce fluviali e aree di pericolosità
 - 2.1.5.2 Disposizioni in situazione di NON corrispondenza tra fasce fluviali e aree di pericolosità

2.1.6 Disposizioni relative al reticolo idrografico principale non fasciato (RP)

2.2 DISPOSIZIONI RELATIVE AL RETICOLO IDROGRAFICO SECONDARIO DI PIANURA (RSP), COLLINARE E MONTANO (RSCM),

2.3 DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMBITI DI CONOIDE (RSCM)

2.4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE COSTIERE LACUALI (ACL)

2.4.1 Disposizioni relative alle aree costiere lacuali perimetrare nelle mappe del PGRA

2.4.2 Disposizioni relative alle aree costiere lacuali NON perimetrare nelle mappe del PGRA

2.5 MODALITA' ATTUATIVE E METODOLOGICHE PER LE VERIFICHE DA EFFETTUARE NELLE AREE INTERESSATE DAL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE

2.6 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DEL PGRA

2.6.1 RETICOLO PRINCIPALE (FASCIATO)

2.6.2 RETICOLO PRINCIPALE NON FASCIATO E RETICOLO SECONDARIO

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PAI TITOLO V PER LA PROTEZIONE CIVILE

1. PREMESSA

1.1 PGRA

Il PGRA ha come finalità quella di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la salute umana, il territorio, il paesaggio, i beni culturali, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche.

Nel Piano vengono individuate le aree potenzialmente esposte a pericolosità per alluvioni, stimato il grado di rischio al quale sono esposti gli elementi che ricadono entro le aree "allagabili", individuate le "aree a maggior rischio (ARS)" e impostate misure per ridurre il rischio medesimo suddivise in misure di prevenzione, protezione, preparazione, ritorno alla normalità e analisi, da attuarsi in maniera integrata.

L'individuazione e la delimitazione delle aree allagabili è contenuta nelle mappe di pericolosità e la relativa classificazione di rischio nelle mappe di rischio. Entrambe sono pubblicate e consultabili attraverso un sistema *web gis* sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:

http://osgis2.csi.it/webgisAtlante/qgiswebclient.html?map=qgis_cloud/direttiva_alluvioni.

Le mappe, redatte nella prima versione nel 2013, aggiornate nel 2015 e in costante aggiornamento, a seguito della fase di partecipazione e osservazioni, contengono la delimitazione delle aree allagabili per diversi scenari di pericolosità:

- aree P3 (H nella cartografia), o aree interessate da alluvione frequente,
- aree P2 (M nella cartografia), o aree interessate da alluvione poco frequente,
- aree P1 (L nella cartografia), o aree interessate da alluvione rara;

contengono inoltre l'individuazione delle aree a rischio secondo le seguenti classi:

- classe di rischio R4, rischio molto elevato,
- classe di rischio R3, rischio elevato,
- classe di rischio R2, rischio medio,
- classe di rischio R1, rischio moderato.

Le aree allagabili individuate, per quanto concerne la Regione Piemonte, riguardano i seguenti "ambiti territoriali":

- Reticolo principale (RP);
- Reticolo secondario di pianura (RSP) e reticolo collinare e montano (RSCM);
- Ambiti di conoide (RSCM)
- Aree costiere lacuali (ACL), in Piemonte solo il lago Maggiore

Le mappe di pericolosità relative al reticolo idrografico principale sono state realizzate dall'Autorità di Bacino (con la collaborazione delle Regioni e dell'AIPO); quelle relative al reticolo idrografico secondario sono state realizzate dalla Regione.

La classazione del rischio individuata nelle mappe, per la Regione Piemonte, è stata ottenuta a seguito dell'applicazione, su tutti gli ambiti territoriali (esclusi gli ACL), della matrice che mette in relazione Classi di Pericolosità e Classi di Danno:

CLASSI DI RISCHIO		CLASSI DI PERICOLOSITA'		
		P3	P2	P1
CLASSI DI DANNO	D4	R4	R4	R2
	D3	R4	R3	R2
	D2	R3	R2	R1
	D1	R1	R1	R1

La classazione del rischio individuata nelle mappe per le aree costiere lacuali (ACL), deriva dall'applicazione della matrice:

CLASSI DI RISCHIO		CLASSI DI PERICOLOSITA'		
		P3	P2	P1
CLASSI DI DANNO	D4	R4	R3	R2
	D3	R3	R3	R1
	D2	R2	R2	R1
	D1	R1	R1	R1

1.2 TITOLO V NTA PAI

La variante normativa **Titolo V** ha lo scopo di coordinare il PAI e il PGRA; in particolare:

- a. all'art. 57 sancisce che le mappe di pericolosità e rischio di alluvione costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI e quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI ai sensi dell'art. 1, comma 9 delle NTA del PAI medesimo con riguardo in particolare all'Elaborato 2, all'Elaborato 3 e all'Elaborato 8;
- b. all'art. 58 demanda alle Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.lgs n. 152/2006, l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Titolo V, di disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 27, comma 2 delle NTA del PAI (DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014); inoltre le misure assunte nell'ambito di tali disposizioni devono essere coordinate con quelle assunte in materia di Protezione civile, ai sensi della legge 12 luglio 2012, n. 100 e del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- c. all'art. 59 innesca, ove necessario, una nuova fase di adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo le modalità previste dagli articoli 18, 27 e 54 delle norme del PAI, una valutazione dettagliata delle condizioni di rischio all'interno dei centri edificati che si trovano a ricadere entro le aree allagabili e, conseguentemente, una fase di verifica ed eventuale revisione della pianificazione di emergenza;
- d. all'art. 60 prevede una verifica di coerenza e, ove necessario, l'adeguamento dei piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche e agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali ed alla bonifica e alla programmazione energetica, di qualunque piano e programma di sviluppo socio-economico e di assetto e uso del territorio comunque interferente con il bacino idrografico del Po, come definito all'art. 56 del nuovo Titolo V delle NTA del PAI nonché dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale;
- e. all'art. 61 detta indirizzi per il mantenimento e il ripristino delle Fasce di mobilità morfologica nelle pianure alluvionali;
- f. agli art. 62, 63 e 64 detta disposizioni immediatamente vincolanti in merito all'obbligo:
 - di predisporre, entro 12 mesi, una verifica di compatibilità idraulica per gli impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti, di approvvigionamento idropotabile, per gli impianti a rischio di incidente rilevante e impianti con materiali radioattivi nonché per le infrastrutture che ricadono entro le aree allagabili (ed entro le fasce fluviali, per le sole categorie di impianti di cui all'art. 62);
 - di progettare di conseguenza i necessari interventi di riduzione della vulnerabilità degli impianti stessi e dei potenziali danni sull'ambiente;
 - di mettere in atto, per le infrastrutture viarie e ferroviarie, fino alla realizzazione dei necessari interventi, ogni opportuno provvedimento per garantirne l'esercizio provvisorio in condizioni di rischio compatibile.

Le disposizioni indicate di seguito rappresentano un approccio cautelare finalizzato a prevenire e limitare l'aumento delle condizioni di rischio di *perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, distruzione di attività economiche* e sono state in gran parte anticipate con la nota della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica n. 22531/A18000 del 19 maggio 2016, ripresa come Allegato 3 alla DGR n. 12-4031 del 10 ottobre 2016 (pubblicata sul BUR n. 42 del 20/10/2016).

L'applicazione di tali disposizioni, come previsto dall'art. 58, comma 1 delle norme in questione (*Le Regioni,....emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico.....*), è basata su criteri che distinguono il reticolo principale già interessato dalle fasce fluviali del PAI dal reticolo secondario (di pianura, collinare e montano), per il quale sono stati trattati gli ambiti di esondazione e gli ambiti di conoide, nonché su criteri che distinguono i comuni che hanno provveduto ad adeguare il proprio piano regolatore al PAI, ai sensi dell'art. 18 delle norme di attuazione del PAI medesimo, dai comuni che non vi hanno provveduto.

Le mappe e il Piano di gestione del rischio di alluvioni sono aggiornati, per il livello europeo, nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano, ogni 6 anni.

A livello regionale, invece, le mappe sono aggiornate di massima annualmente in linea con:

- gli adeguamenti dei piani regolatori al PAI,
- gli aggiornamenti effettuati dalla Regione Piemonte di propria iniziativa o a seguito di eventi alluvionali.

Si sottolinea che il PGRA agisce in un'ottica di efficace coordinamento, oltrechè con il PAI, anche con la Pianificazione di emergenza della Protezione civile, creando un sistema coordinato per la gestione di tutte le fasi del ciclo del rischio: previsione, prevenzione, preparazione, protezione, gestione delle emergenze e ritorno alla normalità.

Pertanto, oltre a quanto sopra specificato, valutati i livelli di pericolosità e di rischio rappresentati nelle mappe per il proprio territorio, con specifico riferimento alla vulnerabilità della popolazione e dei beni esposti, i comuni devono verificare, ed eventualmente aggiornare, il proprio piano di protezione civile, coerentemente con quanto previsto dalla legge 100/2012 e D.lgs 1/2018.

Le mappe della pericolosità e del rischio del PGRA, nonché la Variante alle norme di attuazione - Titolo V, sono pubblicate sul sito regionale istituzionale al link:

<http://www.regione.piemonte.it/difesasuolo/cms/>.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PAI TITOLO V NEL SETTORE URBANISTICO

Le disposizioni che seguono sono integrative rispetto a quelle contenute nella DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 e, laddove contrastanti, si considerano prevalenti.

2.1 DISPOSIZIONI RELATIVE AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE GIÀ INTERESSATO DALLE FASCE FLUVIALI DEL PAI E AL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE NON FASCIATO (RP)

Al fine di meglio comprendere le disposizioni del seguente paragrafo è necessario premettere che le Fasce fluviali e le Aree a pericolosità di inondazione hanno significati diversi, come di seguito riassunto.

2.1.1 Le fasce fluviali

Le fasce fluviali nel PAI sono state delimitate seguendo la metodologia descritta nella Relazione generale del PAI e di seguito sintetizzata.

Per la delimitazione della Fascia A, o Fascia di deflusso della piena, si assume la delimitazione più ampia tra le seguenti:

- fissato in 100 o 200 anni il tempo di ritorno (TR) della piena di riferimento e determinato il livello idrico corrispondente, si assume come delimitazione convenzionale della fascia A la porzione ove defluisce almeno l'80% di tale portata. All'esterno di tale fascia la velocità della corrente deve essere minore o uguale a 0.4 m/s (criterio prevalente nei corsi d'acqua mono o pluricursali);
- limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per la portata con TR di 100 o 200 anni (criterio prevalente nei corsi d'acqua ramificati).

Per la delimitazione della Fascia B, o Fascia di esondazione, si assume come portata di riferimento la piena con TR di 100 o 200 anni. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena indicata ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata.

La delimitazione sulla base dei livelli idrici va integrata con:

- le aree sede di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora correlate, dal punto di vista morfologico, paesaggistico e talvolta ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate;

- le aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale.

Per la delimitazione della Fascia C o Area di inondazione per piena catastrofica, si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un tempo di ritorno superiore a 100 o 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR di 500 anni.

Per i corsi d'acqua non arginati la delimitazione dell'area soggetta ad inondazione viene eseguita con gli stessi criteri adottati per la fascia B, tenendo conto delle aree con presenza di forme fluviali fossili.

Per i corsi d'acqua arginati l'area è delimitata unicamente nei tratti in cui lo rendano possibile gli elementi morfologici disponibili; in tali casi la delimitazione è definita in funzione della più gravosa delle seguenti due ipotesi (se entrambe applicabili) in relazione alle altezze idriche corrispondenti alla piena:

- altezze idriche corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini;
- altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto degli argini.

La delimitazione delle Fasce sottende l'assunzione di un "progetto per l'assetto del corso d'acqua", comprendente l'individuazione delle caratteristiche e della localizzazione delle nuove opere idrauliche per il contenimento dei livelli idrici di piena e per la regimazione dell'alveo. I limiti della fascia B vengono evidenziati nella cartografia del Piano con la dicitura "di progetto" nei casi in cui essi si identifichino con il perimetro di nuove opere idrauliche (ad esempio arginature).

Un elemento importante da tenere in considerazione è che, "a tergo" dei limiti B di progetto, solo nelle Varianti al PAI di alcuni corsi d'acqua (Dora Riparia, Toce,...), è stata tracciata l'area allagabile dalla piena di riferimento. Nelle altre situazioni la DGR n. 64-7417 del 7/4/2014 contiene le indicazioni per le valutazioni da effettuarsi nell'ambito dell'adeguamento del piano regolatore del comune al PAI.

2.1.2 Le aree a pericolosità di inondazione del PGRA

Le aree allagabili delimitate nelle mappe di pericolosità del PGRA sono state tracciate tenendo conto:

- dei livelli idrici corrispondenti a tre piene di riferimento: 20-50 anni per la Piena frequente H (P3), 100-200 per la Piena poco frequente M (P2) e la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un TR superiore a 100 o 200 anni, o in assenza di essa, la Piena con TR di 500 anni per la piena rara L (P1);
- delle opere realizzate in attuazione delle linee B di progetto del PAI;
- di eventi alluvionali più recenti rispetto agli studi propedeutici al PAI;
- degli Studi di fattibilità redatti dall'Autorità di bacino del Po e non ancora recepiti da Varianti al PAI e degli studi condotti da AIPO;
- di studi idraulici svolti a livello d'asta a livello locale;
- dei rilievi topografici ad alta precisione (ottenuti con tecnologia Laser Scanning LiDAR – Light Detection And Ranging) che il Ministero dell'Ambiente ha reso disponibili a partire dal 2008 e, in alcuni casi, delle mappe di soggiacenza (che rappresentano la soggiacenza del terreno rispetto ai livelli di piena e derivano dall'intersezione GIS fra il DEM liquido -superficie interpolante l'involuppo massimo dei profili di piena- e il DEM del terreno -DTM derivante da rilievo laser scanner effettuato dal MATTM nel 2008/2009-);
- degli studi redatti a supporto dei Programmi di gestione dei sedimenti (PGS) e quindi anche delle aree sede di possibile riattivazione delle forme fluviali relitte non fossili;

Per la loro delimitazione NON è stato tenuto conto delle aree di elevato pregio naturalistico e ambientale e di quelle di interesse storico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale e non contengono un assetto di progetto.

Le aree allagabili devono rappresentare un riferimento per l'aggiornamento delle fasce fluviali dei corsi d'acqua già attualmente "fasciati" e una base di partenza del processo per la delimitazione di nuove fasce fluviali.

I criteri e le fonti utilizzati per la delimitazione delle aree di pericolosità del reticolo idrografico principale già interessato dalle fasce fluviali (RP) per ogni corso d'acqua, nonché i livelli di confidenza del dato, sono contenuti in un database consultabile al link:

http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2015/Sezione_A/Allegati/Allegato_1/ALLEGATO_1_Schede_descrittive_delle_mappe_di_pericolosita_RP.pdf

2.1.3 Le corrispondenze e le differenze

Visti i criteri di delimitazione delle fasce fluviali e delle aree a pericolosità di inondazione descritti ai precedenti punti, si evidenzia come, pur avendo significati diversi, si possa parlare di "corrispondenza" della componente idraulica tra la delimitazione delle fasce B con le aree M (P2) e delle fasce C con le aree L (P1).

Mentre per quanto riguarda le aree H (P3), queste sono differenti rispetto alla fascia A, visti i criteri precedentemente esplicitati. Generalmente tali aree sono più ampie della fascia A e interessano parzialmente la fascia B (e raramente anche la fascia C).

2.1.4 Modalità per la risoluzione delle incongruenze e relative disposizioni normative

Le incongruenze attualmente presenti tra le aree di pericolosità e le fasce fluviali evidenziano aree di pericolosità più estese o meno estese rispetto alla fascia "corrispondente".

Pur tenendo presente quanto contenuto al precedente punto 2.1.3, al fine di semplificare la normazione dei territori interessati, è obiettivo della Regione Piemonte attuare un processo di omogeneizzazione tra le aree interessate dalle fasce fluviali e quelle "corrispondenti" interessate dalla pericolosità, seguendo le modalità di cui ai seguenti punti.

2.1.4.1 Varianti al PAI

La Regione Piemonte, attraverso il Settore regionale Difesa del suolo, in collaborazione con l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, sta procedendo, secondo un cronoprogramma definito e condiviso, a redigere specifiche Varianti al PAI relative a corsi d'acqua già interessati dalle fasce fluviali, prioritariamente nei sottobacini idrografici laddove:

- si sia riscontrato un maggior rischio,
- si siano verificati recenti eventi alluvionali,
- i quadri conoscitivi siano maggiormente aggiornati e completi,
- siano state comunque riscontrate delle incongruenze lungo la maggior parte dell'asta.

Nella definizione delle varianti, dato atto quanto sopra specificato in termini di "corrispondenza" tra fasce fluviali e aree di pericolosità, si tenderà a far coincidere le nuove fasce fluviali B con le aree M (P2) e le nuove fasce fluviali C con le aree L (P1), nei casi in cui queste aree di inondazione siano maggiori delle fasce fluviali. Qualora le aree di pericolosità siano inferiori delle fasce fluviali, contestualmente alla variante alle fasce fluviali, si dovranno apportare modifiche alle mappe di pericolosità e rischio del PGRA, così come riportato al paragrafo 2.6.

L'obiettivo quindi è quello di far corrispondere le fasce fluviali (B e C) con le aree di pericolosità, esclusi i casi in cui nella fase di definizione dell'assetto di progetto delle fasce fluviali l'involuppo contenga aree naturalistiche o di interesse paesaggistico o aree da riqualificare e/o rinaturalizzare. In ogni caso la singola variante alle fasce fluviali sarà declinata sulla base delle specificità legate al singolo corso d'acqua.

Per le aree H (P3), per le quali si è detto di non poter parlare, a prescindere, di "corrispondenza" con la fascia A, sarà la singola variante alle fasce fluviali a dettare le disposizioni normative sulla base delle specificità legate al singolo corso d'acqua.

2.1.4.2 Varianti al PRG

I Comuni, in occasione di una variante al piano regolatore, dovranno verificare le possibili incongruenze tra le fasce fluviali e le aree di pericolosità riscontrate a livello locale e affrontare i conseguenti adattamenti delle fasce fluviali nelle previste fasi di condivisione con gli uffici regionali ai sensi della DGR n. 64-7417/2014.

Qualora si accerti che le aree di pericolosità siano effettivamente quelle riportate nelle mappe del PGRA, nell'ambito della variante al PRG, al fine di far coincidere le fasce fluviali vigenti col perimetro delle aree di pericolosità del PGRA, si ritengono applicabili i contenuti dell'art. 27, comma 3 delle NTA del PAI (ritenendo cioè assimilabile l'"*elemento fisico rilevabile alla scala di maggior dettaglio*" al limite dell'area di pericolosità, soprattutto nelle situazioni in cui vi è un grado di confidenza elevato), garantendo in ogni caso l'omogeneità delle perimetrazioni lungo i confini comunali.

Nei casi di discrepanze sostanziali, invece, nell'ambito di una variante al proprio strumento urbanistico, è opportuno che il comune valuti, attraverso uno studio idraulico di maggior dettaglio sviluppato in coerenza con i modelli che hanno costituito la base per la redazione delle mappe della pericolosità (cfr paragrafo 2.1.2), la discrepanza localizzata evidenziata tra le fasce fluviali e le aree di pericolosità del PGRA al fine di renderne omogenei i limiti.

Qualora si accerti che le aree di pericolosità del reticolo idrografico principale, desunte dagli studi effettuati dal comune, siano differenti da quelle riportate nelle mappe del PGRA, la proposta di modifica condivisa nella fase di formazione della variante, porterà alla modifica delle mappe della pericolosità e del rischio a cura degli uffici regionali, previo parere dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ai fini della successiva approvazione da parte della Conferenza Operativa della medesima Autorità, ai sensi dell'art. 10 della deliberazione n. 5/2016, approvata con DPCM del 22 febbraio 2018.

Nel caso in cui le aree di pericolosità in questione incidano su una modifica della fascia B e sia presente un'area antropizzata, si potrà valutare la proposta di anticipazione di un limite B di progetto a sua protezione, previo parere dell'Autorità idraulica competente. In questo caso il comune dovrà altresì individuare l'area d'influenza del limite proposto. Nel caso di valutazione positiva di procedibilità sarà cura della Direzione OOPP trasmettere gli elaborati tecnici all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po che esprimerà il proprio parere con decreto del Segretario generale, che dovrà essere parte integrante del parere della Regione al fine di renderlo coerente con le decisioni ivi contenute.

Nel caso in cui le aree di pericolosità in questione confermino le condizioni di minor pericolosità riportate nelle mappe del PGRA tali da riconoscere la non opportunità di realizzare l'intervento previsto dal limite B di progetto vigente, si potrà valutare la proposta di modifica o eliminazione di tale limite, previo parere dell'Autorità idraulica competente. Nel caso di valutazione positiva di procedibilità sarà cura della Direzione OOPP trasmettere gli elaborati tecnici all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che esprimerà il proprio parere (in analogia alla verifica preventiva prevista dall'art. 28 delle norme di attuazione del PAI e dell'art. 5 del successivo Regolamento attuativo) con decreto del Segretario generale. Tale parere dovrà essere parte integrante del parere della Regione al fine di renderlo coerente con le decisioni ivi contenute.

2.1.4.3 Limiti B di progetto "non strutturali"

Per quanto riguarda la scelta di progetto dell'assetto del corso d'acqua e quindi l'inserimento dei limiti B di progetto, nelle nuove varianti promosse dalla Regione in collaborazione con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, è stato introdotto il concetto di limite B di progetto "non strutturale", nelle situazioni in cui si ritiene che le condizioni di pericolosità siano incompatibili con l'assetto di progetto di corso d'acqua e non siano implementabili le misure strutturali generalmente previste per il limite B di progetto, ovvero rilevati arginali. In tali casi le condizioni di pericolosità e di rischio in tempo reale possono essere mitigate attraverso l'adozione di misure di protezione civile e/o attraverso l'adozione di interventi temporanei locali (tipo quelli elencati per gli ambiti lacuali di cui al paragrafo 2.4).

Le disposizioni normative della Variante al PAI vengono stabilite nella deliberazione di adozione delle singole varianti alle fasce fluviali.

Qualora il comune, nell'ambito della Variante al piano regolatore, riscontrasse, a seguito di approfondimenti idraulici e geomorfologici condotti alla scala locale, la possibilità di trasformare il limite B di progetto "non strutturale" in una fascia B "naturale", deve esplicitare tale volontà nella prima conferenza di copianificazione e valutazione, nell'ambito della quale saranno effettuate le valutazioni tecniche preliminari circa la coerenza con l'assetto di progetto unitario delle fasce

fluviali. Nella prima conferenza di copianificazione e valutazione sarà altresì formalizzata la necessità di avviare la successiva fase di approfondimento.

Nel caso di valutazione positiva di procedibilità sarà cura della Direzione OOPP trasmettere gli elaborati tecnici forniti dal Comune all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che esprimerà il proprio parere (in analogia alla verifica preventiva prevista dall'art. 28 delle norme di attuazione del PAI e dell'art. 5 del successivo Regolamento attuativo) con decreto del Segretario generale. Tale parere dovrà essere parte integrante del parere della Regione al fine di renderlo coerente con le decisioni ivi contenute.

In ogni caso il Comune dovrà normare, nell'ambito delle norme di attuazione della variante al PRG, la porzione di territorio retrostante il limite Bpr "non strutturale" secondo i criteri contenuti nelle disposizioni regionali di riferimento, e condivise dagli uffici regionali nelle fasi di confronto previste.

2.1.5 Disposizioni transitorie

Le disposizioni che seguono rivestono carattere di transitorietà, da applicarsi nelle more dell'entrata in vigore delle varianti alle fasce fluviali o ai piani regolatori come su specificato.

Al fine di chiarire l'applicazione delle disposizioni che seguono, in tale fase transitoria, fermo quanto evidenziato ai precedenti punti, si fa presente che la coerenza delle norme dei piani regolatori vigenti nell'area H deve essere verificata con la norma della fascia A e nell'area M con la norma della fascia B, così come previsto all'art. 58, comma 2 della Variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V.

Pertanto, ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni in fase transitoria, nei punti che seguono ci si riferisce anche alla "corrispondenza" tra le fasce A del PAI e le aree di pericolosità H.

2.1.5.1 Disposizioni in situazioni di corrispondenza tra fasce fluviali e aree di pericolosità

Qualora vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali A e B e le aree di pericolosità H e M individuate nelle mappe del PGRA, il comune continua ad applicare le disposizioni del Titolo II delle norme di attuazione del PAI nelle aree delimitate dalle fasce fluviali vigenti.

Qualora vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali C e le aree di pericolosità L, valgono le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 31 delle norme del PAI (*competete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti*).

2.1.5.2 Disposizioni in situazioni di NON corrispondenza tra fasce fluviali e aree di pericolosità

Qualora non vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali A e B e gli ambiti di pericolosità H e M individuati nelle mappe del PGRA e laddove questi ultimi risultino più ampi rispetto alla "corrispettiva" fascia fluviale (area H > fascia A, area M > fascia B), nonchè nei casi in cui la fascia C sia interessata da aree di pericolosità H o M, si fa riferimento ai successivi punti a), b), c).

- a) se il PRG è adeguato al PAI e la norma ivi contenuta relativa alla classificazione di sintesi, è coerente con quella della Variante - Titolo V - si applicano le norme contenute nel piano regolatore, pertanto, i permessi di costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa attestazione di tale coerenza da parte del professionista incaricato;
- b) se il PRG è adeguato al PAI e la norma ivi contenuta relativa alla classificazione di sintesi, non è coerente con quella della Variante - Titolo V - i permessi di costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità evidenziate nelle mappe del PGRA, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica, tenendo a riferimento quanto specificato al successivo punto 2.5. Di tale valutazione tiene conto il comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali e il non aggravio delle condizioni di vulnerabilità e di rischio presenti e evidenziati dalle mappe del PGRA, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno;

- c) se il PRG non è adeguato al PAI, nelle aree H e M si applicano le norme del PAI - Titolo II, rispettivamente relative alla fascia A e alla fascia B. Per quanto riguarda le fasce C e le aree L più ampie delle fasce C, dovranno essere messe in atto adeguate misure di protezione civile.

2.1.6 Disposizioni relative al reticolo idrografico principale non fasciato (RP)

I criteri e le fonti utilizzati per la delimitazione delle aree di pericolosità del reticolo idrografico principale non fasciato derivano sia dalle risultanze dei Piani regolatori adeguati al PAI, sia dagli Studi di fattibilità dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

Pertanto le disposizioni che seguono si differenziano rispetto a comuni con piano regolatore adeguato al PAI e comuni con piano regolatore NON adeguato al PAI.

- a) Qualora il comune abbia provveduto all'adeguamento del proprio piano regolatore al PAI e gli scenari di pericolosità contenuti nelle mappe del PGRA descrivono una situazione coerente a quella del PRG, valgono le norme di uso del suolo dettate dal piano regolatore stesso, tenendo conto della seguente decodifica riguardante il reticolo idrografico:
- a.1. aree Ee (pericolosità molto elevata) del PAI = aree H (scenario *frequente*) delle mappe di pericolosità del PGRA;
 - a.2. aree Eb (pericolosità elevata) del PAI = aree M (scenario *poco frequente*) delle mappe di pericolosità del PGRA;
 - a.3. aree Em (pericolosità media-moderata) del PAI = aree L (scenario *raro*) delle mappe di pericolosità del PGRA.
- b) Qualora il comune abbia il proprio piano regolatore adeguato al PAI, ma il quadro del dissesto ivi contenuto sia diverso dagli scenari di pericolosità rappresentati nelle mappe del PGRA o la norma associata relativa alla classificazione di sintesi del PRG non sia coerente con quella della Variante - Titolo V -, i permessi di costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità evidenziate nelle mappe del PGRA, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica. Di tale valutazione tiene conto il comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali e il non aggravio delle condizioni di vulnerabilità e di rischio presenti e evidenziati dalle mappe del PGRA, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno. In alternativa, tale valutazione può essere espletata direttamente dal comune. In entrambi i casi si deve tenere a riferimento quanto specificato al successivo punto 2.5.
- c) Qualora il comune non abbia adeguato il proprio piano regolatore al PAI, si applicano al quadro del dissesto individuato dalle mappe della pericolosità del PGRA le limitazioni di cui all'art. 9 commi 5, 6 e 6bis del PAI, secondo le decodifiche di cui alla precedente lettera a), ferme restando, comunque, fino all'approvazione della variante di adeguamento del proprio strumento urbanistico, anche le limitazioni di cui all'art. 9 delle norme del PAI sul quadro del dissesto di cui all'Elaborato 2 del PAI medesimo.
- d) Qualora il comune, al fine di provvedere all'adeguamento del proprio piano regolatore al PAI, abbia effettuato gli studi di approfondimento sul proprio territorio sulla base delle disposizioni regionali (secondo l'allegato tecnico della DGR n. 2-11830 del 28/07/2009, oggi abrogata e confluito nella DGR n. 64-7417 del 7/04/2014) e ne abbia avuto la condivisione in linea tecnica dagli uffici regionali competenti, pur non avendo terminato la procedura di approvazione della variante al PRG e fino alla sua approvazione, applica al quadro del dissesto individuato negli elaborati prodotti le limitazioni di cui all'art. 9, commi 5, 6, 6 bis, del PAI secondo le decodifiche di cui alla precedente lettera a). In tal caso il comune è tenuto ad inviare gli shape file al Settore regionale Difesa del suolo per l'aggiornamento della mappe del PGRA.

2.2 DISPOSIZIONI RELATIVE AL RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA (RSP), COLLINARE E MONTANO (RSCM),

I criteri e le fonti utilizzati per la delimitazione delle aree di pericolosità del reticolo idrografico secondario di pianura (RSP), collinare e montano (RSCM) si riassumono sinteticamente di seguito:

- per i comuni con strumento urbanistico adeguato al PAI (dato elaborato all'aprile 2013 con circa 700 comuni adeguati al PAI), sono state utilizzate le aree inondabili per differenti scenari di pericolosità individuate nella cartografia redatta a supporto del piano regolatore, secondo le disposizioni regionali vigenti;
- per i comuni con strumento urbanistico non adeguato al PAI è stata utilizzata la fotointerpretazione. In particolare, l'approccio geomorfologico utilizzato per la delimitazione delle aree a differente probabilità di inondazione si basa sul riconoscimento degli elementi morfologici che possono limitare o favorire la propagazione dei deflussi (terrazzi, forme abbandonate, elementi antropici) e nella classificazione delle superfici per priorità di sommersione o, più in generale, di coinvolgimento nel deflusso della piena. Gli elementi di morfologia fluviale sono stati utilizzati quindi per l'individuazione delle aree inondabili, cercando di assegnare ad ogni singola area un grado di propensione alla riattivazione in funzione dell'altezza delle sponde del corso d'acqua e dell'assetto fluviale attuale.

L'attività è stata svolta sulla base di:

- DTM ICE 2009-2011 e associate ortofoto,
- ortofoto Volo Agea 2007-2009 e Volo Italia 2000 (1998),
- ove presenti cartografie d'evento,
- rapporti d'evento,
- dati relativi ad eventi alluvionali pregressi.

Per tracciare le aree con propensione all'inondabilità molto elevata (alluvioni frequenti - H) sono state considerate le aree contenenti l'alveo attuale, allargate alle aree ricadenti entro la fascia di mobilità recente dell'alveo e interessate da forti rimodellamenti per piene recenti (se disponibili cartografie d'evento).

Nel caso di corsi d'acqua monocursali – l'area H corrisponde all'involuppo delle anse (intero fondovalle).

Per tracciare le aree con propensione all'inondabilità alta (alluvioni poco frequenti - M) sono state utilizzate le superfici delimitate dai terrazzi di primo e secondo ordine. Ove disponibili cartografie d'evento tali settori corrispondono alle aree inondate dagli eventi significativi degli ultimi decenni.

Per tracciare le aree con propensione all'inondabilità da medio-bassa a bassa (alluvioni rare L), sono state utilizzate le aree delimitate da terrazzi più vecchi e posti a quote più elevate rispetto al corso d'acqua, oppure sponde di altezza tale da considerare il rischio di inondazione limitato a casi di piena particolarmente intensi e violenti.

Pertanto le disposizioni che seguono si differenziano rispetto a comuni con piano regolatore adeguato al PAI e comuni con piano regolatore NON adeguato al PAI.

- a) Qualora il comune abbia provveduto all'adeguamento del proprio piano regolatore al PAI e gli scenari di pericolosità contenuti nelle mappe del PGRA descrivano una situazione coerente a quella del PRG, valgono le norme di uso del suolo dettate dal piano regolatore stesso, tenendo conto della seguente decodifica riguardante il reticolo idrografico:
 - a.1. aree Ee (pericolosità molto elevata) del PAI = aree H (scenario *frequente*) delle mappe di pericolosità del PGRA;
 - a.2. aree Eb (pericolosità elevata) del PAI = aree M (scenario *poco frequente*) delle mappe di pericolosità del PGRA;
 - a.3. aree Em (pericolosità media-moderata) del PAI = aree L (scenario *raro*) delle mappe di pericolosità del PGRA.
- b) Qualora il comune abbia il proprio piano regolatore adeguato al PAI, ma gli scenari di pericolosità contenuti nelle mappe del PGRA descrivono una situazione più gravosa, derivante da più recenti eventi alluvionali o da nuovi studi d'asta, il comune è tenuto ad

aggiornare il quadro del dissesto del proprio strumento urbanistico tenendo conto delle nuove conoscenze. Fino a tale aggiornamento si applicano al quadro del dissesto individuato dalle mappe della pericolosità del PGRA le limitazioni di cui all'art. 9 commi 5, 6 e 6bis del PAI, secondo le decodifiche di cui alla precedente lettera a.

- c) Qualora il comune non abbia adeguato il proprio piano regolatore al PAI, si applicano al quadro del dissesto individuato dalle mappe della pericolosità del PGRA le limitazioni di cui all'art. 9 commi 5, 6 e 6bis del PAI, secondo le decodifiche di cui alla precedente lettera a., ferme restando, comunque, fino all'approvazione della variante di adeguamento del proprio strumento urbanistico, anche le limitazioni di cui all'art. 9 delle norme del PAI sul quadro del dissesto di cui all'Elaborato 2 del PAI medesimo.
- d) Qualora il comune, al fine di provvedere all'adeguamento del proprio piano regolatore al PAI, abbia effettuato gli studi di approfondimento sul proprio territorio sulla base delle disposizioni regionali (secondo l'allegato tecnico della DGR n. 2-11830 del 28/07/2009, oggi abrogata e confluito nella DGR n. 64-7417 del 7/04/2014) e ne abbia avuto la condivisione in linea tecnica dagli uffici regionali competenti, pur non avendo terminato la procedura di approvazione della variante al PRG e fino alla sua approvazione, applica al quadro del dissesto individuato negli elaborati prodotti le limitazioni di cui all'art. 9, commi 5, 6, 6 bis, del PAI secondo le decodifiche di cui alla precedente lettera a. In tal caso il comune è tenuto ad inviare gli shape file al Settore regionale Difesa del suolo per l'aggiornamento della mappe del PGRA.

2.3 DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMBITI DI CONOIDE (RSCM)

Premesso che le caratteristiche dei processi dissestivi lungo i conoidi poco si prestano ad essere classificate come aree H, M, L senza ricorrere a eccessive semplificazioni, le classificazioni di pericolosità contenute nei PRG sono da considerarsi di maggior dettaglio e meglio caratterizzanti il tipo di processo e la sua potenziale pericolosità e, quindi, prevalgono sui contenuti delle mappe di pericolosità stesse. Pertanto:

- a. qualora il comune abbia il proprio piano regolatore adeguato al PAI e gli elaborati tematici non contengano la classificazione di pericolosità definita sulla base della legenda regionale, le aree individuate dalle mappe di pericolosità derivano da quelle del PRG, codificate come segue:
- Ca = H
Cp = M
Cn = L

Se invece gli elaborati tematici del PRG sono stati redatti sulla base della classificazione di pericolosità definita dalla legenda regionale (DGR n 64-7417/2014 - Allegato A, Parte II, Punto 3), le aree individuate dalle mappe di pericolosità derivano da quelle del PRG, codificate come segue:

CAe1 = H

CAe2 = M

CAb1 = H

CAb2 = M

CAm1 = M

CAm2 = M o L (a seconda se siano stati definiti in classe di pericolosità geomorfologica III o II nella "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" del PRG)

CS = L

Laddove permangano ancora delle discrepanze tra il quadro del dissesto del piano regolatore approvato e la mappatura della pericolosità del PGRA, si applicano comunque le norme del piano regolatore.

- b. Qualora il comune, al fine di provvedere all'adeguamento del proprio piano regolatore al PAI, abbia effettuato gli studi di approfondimento sul proprio territorio sulla base delle disposizioni regionali e ne abbia avuto la condivisione in linea tecnica dagli uffici regionali competenti, pur non avendo terminato la procedura di approvazione della variante al PRG e fino alla sua approvazione, applica al quadro del dissesto individuato negli elaborati prodotti le limitazioni di cui all'art. 9, commi 7, 8 e 9 del PAI secondo le decodifiche di cui al precedente punto 3.1.
- c. Qualora il comune non abbia adeguato il proprio piano regolatore al PAI, si applicano al quadro del dissesto del PGRA le limitazioni di cui all'art. 9 commi 7, 8 e 9 del PAI, tenendo conto che, per la classificazione di pericolosità delle mappe del PGRA, le perimetrazioni utilizzate (derivanti da basi informative di ARPA Piemonte) sono state interpretate secondo lo schema seguente:
- Settore con canale attivo: H
 - Settore con evidenze di attività recente: H
 - Settore modellato da tributario e recettore: H
 - Conoide o settore di conoide: M
 - Settore terrazzato/reinciso dal tributario: L
 - Lembo di conoide relitto: nessun dissesto
 - Substrato affiorante: nessun dissesto
 - Settore di difficile interpretazione: nessun dissesto;

ferme restando, comunque, fino all'approvazione della variante di adeguamento del proprio strumento urbanistico, anche le limitazioni di cui all'art. 9 delle norme del PAI sul quadro del dissesto di cui all'Elaborato 2 del PAI medesimo.

2.4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE COSTIERE LACUALI (ACL).

2.4.1 Disposizioni relative alle aree costiere lacuali perimetrare nelle mappe del PGRA

Nelle aree circumlacuali perimetrare nelle mappe della pericolosità del PGRA sono da applicare le limitazioni di seguito indicate per i diversi scenari.

- a. Entro le aree allagabili per la piena frequente H (P3), laddove negli strumenti urbanistici non siano già vigenti norme equivalenti, o fino a quando il comune non proceda con l'aggiornamento del proprio strumento urbanistico che tenga conto dei limiti di allagabilità contenuti nelle mappe del PGRA, è necessario:
- subordinare le eventuali trasformazioni edilizie alla realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica, che l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare in sede di rilascio del titolo edilizio, finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al livello di esposizione locale con specifico riferimento ai valori di quota della piena indicati dal PGRA per i diversi scenari, così come riportati al link:
 - http://osgis2.csi.it/direttiva_alluvioni/cartografia_direttivaalluvioni.html
 - garantire l'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacità ricettiva del sistema idrogeologico;
 - vietare le realizzazioni di piani interrati o seminterrati;
 - nei piani interrati o seminterrati esistenti, anche qualora dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi, vietare un uso che preveda la presenza continuativa di persone;
 - progettare e realizzare le trasformazioni consentite in modo tale che la sommersione periodica per più giorni consecutivi non arrechi danni significativi, anche tenendo conto delle oscillazioni piezometriche tipiche di un territorio perilacuale;
 - progettare gli interventi in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo, ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti;
 - a seguito delle valutazioni di pericolosità e rischio adottare sistemi volti alla riduzione della vulnerabilità noti come *Waterproofing System*.

- b. Entro le aree allagabili per la piena poco frequente M (P2) o rara L (P1) è lasciata la facoltà al comune di prevedere in tutto o in parte le limitazioni e le prescrizioni più cautelative previste alla precedente lettera a.

Per la valutazione e quantificazione delle condizioni di pericolosità e di rischio le Amministrazioni comunali possono far riferimento alle Linee Guida di Valutazione del Rischio, di cui all'Allegato 4.

2.4.2 Disposizioni relative alle aree costiere lacuali NON perimetrare nelle mappe del PGRA

Nelle aree lacuali non perimetrare nelle mappe del PGRA, i comuni interessati devono definire gli scenari di pericolosità e rischio nell'ambito delle procedure di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al PAI e prevedere una normazione in linea con quella descritta al precedente punto 2.4.1.

2.5 MODALITA' ATTUATIVE E METODOLOGICHE PER LE VERIFICHE DA EFFETTUARE NELLE AREE INTERESSATE DAL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE

La valutazione di compatibilità dell'intervento di cui ai precedenti punti 2.1.5.2 b) e 2.1.6.b), deve essere effettuata verificando le condizioni di pericolosità, sulla base dei livelli idrici in corrispondenza dell'intervento previsto o attraverso modellistiche idrauliche monodimensionali o attraverso l'interpolazione dei livelli di piena, così come rappresentati nelle mappe di pericolosità.

Una metodologia speditiva per il calcolo dei livelli idrici (cosiddetta "*metodo delle soggiacenze*") ipotizza, in prima approssimazione, che i livelli idrici di piena siano equivalenti alle quote del terreno nei punti distali dell'esondazione.

Nel caso in cui la valutazione effettuata confermi la classificazione di sintesi di cui alla Circolare PGR 7/LAP/96 e successiva NTE/99, la previsione urbanistica potrà essere confermata e il proponente dovrà porre in essere scelte progettuali atte a minimizzare la vulnerabilità dell'intervento.

Nel caso contrario, cioè nel caso in cui le condizioni di pericolosità risultino più gravose rispetto ai parametri relativi alla classificazione di sintesi di cui alla Circolare PGR 7/LAP/96 e successiva NTE/99 attualmente prevista dal PRG per l'area in esame, la previsione urbanistica non potrà essere attuata.

Le mappe della pericolosità e del rischio del PGRA sono disponibili *on line* al seguente link:
http://osgis2.csi.it/webgisAtlante/qgiswebclient.html?map=qgis_cloud/direttiva_alluvioni

2.6 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DEL PGRA

Il D. lgs. 49/2010 stabilisce che le mappe di pericolosità del PGRA debbano essere aggiornate ogni sei anni, ad ogni ciclo di pianificazione.

La Regione Piemonte, per consentire un più rapido allineamento tra la pianificazione e il quadro delle conoscenze, in continua evoluzione, ritiene opportuno procedere a un aggiornamento annuale delle mappe della pericolosità.

Di seguito vengono riportate le modalità per l'aggiornamento delle mappe del PGRA secondo le diverse casistiche e i differenti ambiti di riferimento.

A tal fine è necessario che le modifiche proposte su iniziativa dei comuni, sia nell'ambito delle procedure delle varianti ai PRG, che al di fuori di queste come sotto specificato, riportino la classificazione utilizzata nelle mappe di pericolosità del PGRA (H, M, L).

I comuni sono inoltre tenuti ad inviare gli shape file delle nuove perimetrazioni.

L'approvazione dell'aggiornamento delle mappe avviene con deliberazione della Giunta regionale, che, con riferimento al reticolo principale, conferma l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al precedente punto 2.1.5, mentre, con riferimento al reticolo secondario (punto 2.2) e agli

ambiti di conoide (punto 2.3), estende l'applicazione dell'art. 9 delle norme di attuazione del PAI agli ambiti individuati.

2.6.1 RETICOLO PRINCIPALE (FASCIATO)

a) Modifiche locali

Per quanto riguarda il reticolo principale, le possibilità di procedere con modifiche locali delle aree a pericolosità di inondazione del PGRA sono riconducibili ai seguenti casi:

- presenza di elementi fisici rilevabili ad una scala di maggior dettaglio, in analogia a quanto previsto dall'art. 27, comma 3 delle NdA del PAI per le fasce fluviali;
- incongruenze significative rispetto alla topografia locale;
- presa d'atto del collaudo di opere idrauliche di difesa previste dalla pianificazione di bacino ai sensi dell'art. 28 delle norme di attuazione del PAI;
- approfondimenti idraulici, realizzati per ambiti territoriali significativi in coerenza con il modello idraulico utilizzato per la redazione delle mappe del PGRA, nell'ambito delle procedure di redazione dello strumento urbanistico;
- effetti degli eventi alluvionali più ampi rispetto agli scenari delle mappe di pericolosità del PGRA e più ampi rispetto alle fasce fluviali vigenti (cfr. Allegato 3).

Dette modifiche possono essere proposte e valutate all'interno delle procedure di Variante al PRG, oppure attraverso un procedimento in capo al Settore Difesa del Suolo che procederà alla loro valutazione, coinvolgendo, qualora necessario, l'Autorità di Bacino distrettuale e l'Autorità idraulica competente. Qualora tali modifiche siano proposte dai comuni, al di fuori delle procedure di variante ai PRG, queste devono essere trasmesse al Settore Difesa del suolo entro il 30 maggio di ogni anno.

b) Modifiche derivanti da nuovi modelli idraulici a livello di asta o tratto significativo di asta o dai rilievi di aree di inondazione conseguenti ad eventi di piena significativi.

L'aggiornamento del quadro delle conoscenze, a seguito della definizione di nuovi modelli idraulici realizzati a scala di asta fluviale, o tratto significativo, o a seguito della perimetrazione di aree di inondazione relative a un evento di piena, deve portare alla revisione delle mappe di pericolosità del PGRA.

Le modifiche delle mappe saranno concertate tra Difesa del Suolo, Autorità di Bacino distrettuale e Autorità idraulica competente, garantendo la partecipazione dei Comuni interessati.

Qualora le nuove conoscenze rivelino una significativa incongruenza e inadeguatezza dell'assetto di progetto delle fasce fluviali vigenti, si procederà, successivamente, a una Variante alle fasce fluviali del PAI.

c) Modifiche a seguito di Varianti alle fasce fluviali

Durante i procedimenti attivati per le Varianti alle fasce fluviali del PAI è possibile che gli approfondimenti tecnici condotti, nonché quelli pervenuti dalle Amministrazioni locali e dai vari portatori d'interesse, determinino la revisione delle mappe di pericolosità.

In tali casi, l'aggiornamento della cartografia del PGRA (previa approvazione regionale con DGR) avverrà contestualmente all'approvazione della Variante alle fasce fluviali, ai sensi dell'art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016 e dell'art. 57 delle NdA del PAI.

2.6.2 RETICOLO PRINCIPALE NON FASCIATO E SECONDARIO

Per quanto riguarda il reticolo principale non fasciato e secondario, si rammenta che le aree a pericolosità di inondazione del PGRA traggono origine dalle seguenti fonti, come peraltro meglio specificato ai paragrafi 2.2, 2.3:

- quadro dei dissesti del PAI (per i Comuni già dotati di strumento urbanistico adeguato alla pianificazione di bacino);

- fotointerpretazione effettuata dagli uffici regionali;
- informazioni disponibili relative a studi significativi e ad eventi alluvionali del passato;
- conoidi definiti da ARPA Piemonte, con classificazione di pericolosità secondo i criteri definiti nel corso della redazione del primo PGRA.

Le differenti modalità di definizione delle aree di pericolosità del PGRA per il reticolo principale non fasciato e secondario influenzano, quindi, le modalità di revisione o aggiornamento delle stesse.

Si individuano le seguenti casistiche:

- a) aggiornamenti del "quadro dei dissesti" del PAI nell'ambito dell'iter di approvazione dei PRG secondo le consuete modalità e procedure vigenti in Regione Piemonte;
- b) aggiornamenti del quadro dei dissesti del PAI derivanti dalle attività condotte dagli Uffici regionali secondo le disposizioni di cui al successivo Allegato 2;
- c) al di fuori delle procedure di variante ai PRG: le modifiche proposte dai comuni devono essere trasmesse al Settore Difesa del suolo entro il 30 maggio di ogni anno, sulla base di:
 1. ridefinizione delle classificazioni di pericolosità per i conoidi contenuti nei PRG "adeguati" al PAI, ma non classificati secondo la legenda regionale,
 2. sulla base di studi specifici sulla pericolosità di corsi d'acqua o conoidi in anticipazione della variante di adeguamento al PRG, o di proposte di interventi finalizzati alla mitigazione della pericolosità e del rischio,
 3. modifiche locali a seguito della realizzazione di interventi previsti nelle aree IIIB del PRG. In tal caso il Comune, esperite le procedure di cui al paragrafo 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa della Circolare PGR 7/LAP, trasmette la documentazione di presa d'atto della realizzazione di tali opere e la conseguente differente perimetrazione della pericolosità rispetto alle mappe del PGRA al Settore Difesa del Suolo.

Le proposte di modifica possono essere avviate altresì dalla Regione Piemonte sulla base di nuovi studi a livello di asta, o di tratto significativo, o campi di inondazione rilevati a seguito di eventi alluvionali.

Per tali proposte di modifica verrà garantita la partecipazione degli enti locali al procedimento.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PAI TITOLO V PER LA PROTEZIONE CIVILE

Tra le misure non strutturali di mitigazione del rischio, su un ambito territoriale, rientrano quelle in grado di rendere più efficiente ed efficace la risposta all'emergenza, a partire dalla valutazione dell'idoneità degli edifici aventi funzione di centro di coordinamento, delle aree di emergenza e delle infrastrutture di connessione degli elementi e di collegamento con il territorio esterno.

La prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento che la genera e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita a partire dalla struttura di protezione civile locale – comunale, intercomunale e provinciale – fino a quella regionale e nazionale in considerazione della gravità dell'evento stesso e secondo le competenze individuate dalla normativa vigente. In particolare, l'individuazione preventiva dei centri di coordinamento e delle aree di emergenza nonché la disponibilità e la loro fruibilità al momento dell'attivazione, favoriscono, in emergenza, una più efficiente operatività e una più veloce attivazione, ai vari livelli di coordinamento.

Il DPCM 31 marzo 2015 *“Indicazioni operative per l'individuazione dei centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza”* redatto ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 401/2001, e la relativa scheda denominata *“Scheda semplificata di rilievo delle sedi C.O.M.”*, fornisce i criteri di riferimento attraverso cui gli Enti competenti provvedono all'identificazione delle strutture in possesso degli imprescindibili requisiti di base necessari a rispondere in maniera ottimale alla funzione di centro di coordinamento in fase di emergenza.

Il DPCM 31 marzo 2015, e la relativa scheda denominata *“Caratterizzazione dell'area per l'idoneità del sito”* fornisce anche i requisiti specifici sugli indicatori utili per analizzare e stabilire l'idoneità del sito di un'area di emergenza.

Con specifico riferimento ai rischi naturali, si rende necessario, in particolare, che gli elementi essenziali del sistema locale di Protezione Civile siano localizzati in siti non soggetti a rischio evitando ad esempio aree alluvionali, aree in prossimità di versanti instabili, a rischio d'incendi boschivi e di interfaccia.

Pianificazione

Ai fini della compatibilità delle disposizioni in materia urbanistica con quelle della protezione civile si richiama l'osservanza dell'art. 18 del “Codice della Protezione Civile” approvato con D.lgs 1/2018. In particolare:

- La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di rischio;
- I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

Ai fini dell'aggiornamento degli scenari di rischio contenuti nei piani di protezione civile si richiama, inoltre, la necessità di provvedere a un aggiornamento della pianificazione comunale e intercomunale di Protezione Civile, anche sulla base delle mappe del rischio e della pericolosità del PGRA approvato con DPCM il 27 ottobre 2016 in attuazione della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”).